

D.G.R. N° XI / 5360 del 11/10/2021

**NUOVE DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE, L'ESERCIZIO, LA
MANUTENZIONE, IL CONTROLLO E
L'ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA
BIOMASSA LEGNOSA – AGGIORNAMENTO DELLA
DGR 3965 DEL 31 LUGLIO 2015**

**Alice Tura
3 dicembre 2021**



**Regione
Lombardia**

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Si applicano a **tutti gli impianti termici civili** alimentati da biomassa legnosa **con potenza al focolare fino a 3 MW.**

Sono inclusi anche gli impianti per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e gli impianti ad uso domestico utilizzati anche per la cottura dei cibi (es: termocucine e cucine economiche).



Regione
Lombardia

ESCLUSIONI:

Sono esclusi dall'applicazione del presente provvedimento gli impianti:

a) con potenza termica al focolare inferiore a 5 kW; tali impianti, tuttavia, rientrano nell'ambito di applicazione del presente provvedimento qualora siano presenti, nella stessa unità immobiliare, più apparecchi la cui potenza, sommata, dia un valore uguale o superiore a 5 kW;

b) utilizzati per:

- alimentare reti di teleriscaldamento;
- alimentare processi produttivi di natura imprenditoriale (es: pizzerie, lavanderie, ecc);
- manifestazioni temporanee quali fiere, mercati o feste padronali, ecc..



Tali impianti devono comunque utilizzare biomassa legnosa idonea e restano soggetti al divieto di arrecare molestie, ai sensi dell'art. 674 del codice penale.



Regione
Lombardia

PRINCIPALI NOVITA'

- **Requisiti per l'installazione e l'esercizio, con decorrenze diversificate;**
- **Periodicità dell'attività di controllo dell'efficienza energetica;**
- **Pulizia della canna fumaria**
- **Ruolo e responsabilità dello spazzacamino;**
- **Contributi per gli Enti**



REQUISITI DEGLI IMPIANTI TERMICI:

Vengono confermate le disposizioni della dgr 7095 del 18.9.2017 e pertanto:

- non possono essere installati su tutto il territorio regionale generatori inferiori a 4 Stelle, di cui al decreto ministeriale n.186/2017, a partire dall'1/1/2020;
- possono essere mantenuti in esercizio se appartenenti almeno alla classe 3 Stelle di cui al decreto ministeriale n.186/2017.

La classe di appartenenza di cui sopra deve essere dimostrata unicamente con la certificazione ambientale di cui al decreto ministeriale n.186/2017, rilasciata da un organismo notificato e resa disponibile dal produttore.

I requisiti di cui sopra si applicano alle caldaie fino a 500 kW; gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a 500 KW sono soggetti ai limiti di emissione di cui all'art. 286 del d.lgs. 152/2006.



**Regione
Lombardia**

DEROGHE

Gli impianti termici installati fino alla data del 18.9.2017 realizzati nel rispetto delle DELLA d.G.R. 1118/2013 e dotati di regolare dichiarazione di conformità, **possono essere mantenuti in esercizio fino al 15.10.2024** anche se privi dei requisiti previsti e del certificato ambientale di cui al d.m. 186/2017.

Fino alla stessa data del 15.10.2024 possono essere mantenuti in esercizio anche gli impianti termici civili che costituiscono l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione

Gli impianti che **non rispettano i requisiti previsti** e che non rientrano nei casi di esclusione di cui sopra e in quelli di deroga sopra citati, **devono essere disattivati.**



Regione
Lombardia

ULTERIORI DEROGHE ALL'OBBLIGO DI DISATTIVAZIONE

Non sono soggetti all'obbligo di disattivazione i **camini e gli impianti con potenza al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi e non per l'abituale riscaldamento**. Il Responsabile dell'impianto deve indicare sul libretto l'ipotesi in cui ricade l'impianto (deroga o disattivazione o uso saltuario).

Sono esclusi dall'obbligo di disattivazione anche gli impianti storici, collocati in edifici soggetti a tutela secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2014 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"). Il loro uso non può comunque assolvere, in modo esclusivo, al fabbisogno di riscaldamento dell'edificio

Anche gli impianti soggetti a deroga devono comunque rispettare le disposizioni relative alla manutenzione e alle caratteristiche della biomassa da utilizzare



Regione
Lombardia

NUOVI REQUISITI DI INSTALLAZIONE

A decorrere dal **15.10.2024**, l'installazione di nuovi impianti alimentati da biomassa è soggetta ai seguenti requisiti:

a) Nei Comuni sopra i 300 m slm i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 20 mg/Nm³, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017;

b) Nei Comuni sotto i 300 m slm i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm³ ed emissioni di COT non superiori a 35 mg/Nm³, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017.

Per l'installazione di nuovi impianti con **potenze al focolare superiori a 35 kW**, i requisiti di cui al punto b) **si applicano a decorrere dal 15.10.2022**.



Regione
Lombardia

REQUISITI PER INSTALLAZIONE IN SOSTITUZIONE DI IMPIANTI NON ALIMENTATI DA BIOMASSA

A decorrere dal 15.10.2022, nel caso di installazione di impianti a biomassa **in sostituzione di impianti alimentati a metano, GPL o altra risorsa energetica che non sia la biomassa legnosa**, i generatori devono avere i seguenti requisiti:

a) **Per potenze al focolare inferiori o uguali a 15 kW**, classificazione con almeno 5 stelle ed emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm³, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017;

b) **Per potenze al focolare superiori a 15 kW:**

- certificazione di conformità alla norma UNI EN 303-5 o alla norma UNI EN 14785;
- classificazione 5 stelle ex d.m. 186/2017 con emissioni di polveri sottili non superiori a 5 mg/Nm³ e di Carbonio Organico Totale (COT) non superiori a 2 mg/Nm³; Il rendimento termico utile dovrà essere attestato da una dichiarazione del produttore del generatore, con indicato il tipo di combustibile utilizzato;
- alimentazione automatica;
- installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%. Il responsabile dell'impianto deve conservare i dati relativi alle ore di funzionamento del sistema filtro e del generatore, registrati dai sistemi di regolazione e controllo, e metterli a disposizione dell'Autorità competente, in caso di ispezione o accertamento.
- Per le caldaie con potenza ≤ 500 kW, installazione di un sistema di accumulo termico non inferiore a 20 l/kW, per garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista, sulla base dell'analisi del sistema edificio-impianto. Per le caldaie con potenza >500 kW, nel caso in cui l'installazione del sistema di accumulo non sia tecnicamente fattibile, i fattori limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto.



Regione
Lombardia

IMPIANTI CON POTENZA MAGGIORE A 500 KW

Per i generatori con potenza superiore a 500 kW, i requisiti dovranno essere dimostrati mediante certificazione del produttore, nella quale dovrà essere indicato il tipo di combustibile utilizzato. Le emissioni in atmosfera dovranno essere certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto, con indicazione del biocombustibile utilizzato.



Regione
Lombardia

MODIFICA ALLA DGR 7095 DEL 18.9.2017

Assolvimento dell'obbligo di cui all'allegato 3 del d.lgs. 28/2011 con impianti alimentati a biomassa:

Nei comuni di montagna, nelle zone C1 e C2 indicate dal Piano per gli Interventi per la Qualità dell'Aria (PRIA), approvato con dgr 449 del 2.8.2018, è consentito, in deroga al divieto di cui alla d.G.R. 7095/2017 che ne vieta l'installazione, di coprire la quota obbligatoria del 50% del fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con fonti rinnovabili di avvalersi di caldaie a biomassa, certificate ai sensi del d.m. 186/2017, che rientrino in una delle seguenti tipologie:

- caldaie automatiche a pellet e cippato, classe 5 Stelle;
- caldaia a legna, classe 5 Stelle, con puffer ≥ 60 l/kW solo nel caso di autoproduttori della biomassa;

Ad integrazione della caldaia di cui al punto 1, dovrà essere installato un impianto solare termico o una pompa di calore per la copertura di almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria.

Sono ammessi anche i sistemi ibridi rinnovabili caldaia a biomassa-pompa di calore.



Regione
Lombardia

MANUTENZIONE E CONTROLLO

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite in conformità a quanto previsto dagli art. 7 e 8 del dpr 74/2013. **L'attività di controllo deve estendersi anche alla biomassa utilizzata e deve includere la verifica del contenuto idrico, mediante idoneo strumento di misura.**

Le operazioni di cui sopra devono essere registrate in un Rapporto di controllo di efficienza energetica redatto secondo i modelli approvati con decreto regionale n.8224 del 16.06.2021 e con la **periodicità minima** di seguito indicata: :

Potenza termica nominale	≤ 10kW	>10 ≤15 Kw	> 15 kW
Anni	4	2	1

L'attività di controllo deve estendersi anche alla biomassa utilizzata e deve includere la verifica del contenuto idrico, mediante idoneo strumento di misura (cfr. norma UNI 10389-2).

PULIZIA DELLA CANNA FUMARIA

La manutenzione ordinaria della canna fumaria, ovvero la semplice pulizia, può essere eseguita da imprese non abilitate ai sensi del d.m. 37/2008 purché iscritte presso la CCIAA con codice ATECO 81.22.02 – “Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali”.

Si raccomanda la pulizia del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione almeno una volta all’anno oppure ogni 4 tonnellate di biomassa bruciata; tale pulizia deve comunque essere eseguita prima di ogni intervento per il controllo dell’efficienza energetica ed eventuale manutenzione dell’impianto.

Al termine dell’attività di manutenzione ordinaria della canna fumaria, il manutentore deve redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di avvenuta manutenzione ordinaria, redatto secondo le modalità definite da Regione Lombardia.

Il Rapporto redatto deve essere registrato nel CURIT, entro la fine del mese successivo alla data di manutenzione.



Regione
Lombardia

CONTRIBUTO PER LA REGIONE E PER LE AUTORITÀ COMPETENTI – PORTAFOGLIO DIGITALE:

Per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, dei servizi correlati e delle ispezioni degli impianti termici, **anche per gli impianti termici alimentati a biomassa legnosa**, il Responsabile dell'impianto termico deve riconoscere un **contributo a Regione Lombardia e all'Autorità competente** mediante il Portafoglio digitale gestito da ARIA SpA. La corresponsione di entrambi i contributi avviene esclusivamente attraverso lo strumento del «Portafoglio Digitale» gestito da ARIA SpA.

Per Regione Lombardia

POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE COMPLESSIVA	CONTRIBUTO IN €
Inferiore a 35 kW	1,00
Maggiore uguale 35 e inferiore a 50,1 kW	1,50
Maggiore uguale a 50,1 e inferiore a 116,4 kW	3,50
Maggiore uguale a 116,4 e inferiore uguale a 350 kW	10,00
Maggiore di 350 kW	18,00

Per Autorità Competenti alle ispezioni

POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE COMPLESSIVA	CONTRIBUTO IN €
Inferiore a 35 kW	7,00
Maggiore uguale 35 e inferiore a 50,1 kW	14,00
Maggiore uguale a 50,1 e inferiore a 116,4 kW	80,00
Maggiore uguale a 116,4 e inferiore uguale a 350 kW	140,00
Maggiore di 350 kW	190,00



Regione
Lombardia

IMPIANTI NON REGISTRATI NEL CATASTO (C.U.R.I.T.)

Gli impianti termici alimentati da biomassa che non sono mai stati oggetto di controllo dell'efficienza energetica da parte di un operatore abilitato, ai sensi del d.m. 37/2008, o che, in ogni caso, non sono registrati nel CURIT, devono essere sottoposti al controllo e all'eventuale manutenzione da parte di un operatore abilitato entro il 31.7.2023, indipendentemente dalla conformità degli impianti stessi alle disposizioni vigenti o dal possesso del certificato ambientale previsto dal d.m. 186/2017.

Il responsabile dell'impianto termico che non provvede a far eseguire il suddetto controllo entro la suddetta scadenza e, successivamente, con la periodicità prevista dalla deliberazione regionale, è soggetto alla sanzione indicata all'art. 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 (da 500€ a 3.000).



Regione
Lombardia

MISURA DI INCENTIVAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI PIU' INQUINANTI CON IMPIANTI A BIOMASSA A BASSE EMISSIONI

(dgr 5646 del 30.11.2021)

- Dotazione: 12 milioni di euro
- Apertura: marzo 2022 (indicativamente)
- Beneficiari: cittadini, PMI, Onlus

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1) Aver acquistato, dopo il 30 novembre 2021, un impianto termico che risponde alle seguenti caratteristiche:

- a) nei Comuni con altitudine sopra i 300 metri slm, i generatori devono appartenere alle classi ambientali 4 o 5 stelle del DM 186/2017 ed avere valori di polveri sottili (PP) inferiori ai 20 mg/Nm³;
- b) nei Comuni con altitudine sotto i 300 metri slm, i generatori devono appartenere alla classe ambientale 5 stelle ex d.m. 186/2017 ed avere valori di polveri sottili (PP) inferiori a 15 mg/Nm³;

2) Aver ottenuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), per lo stesso impianto, il riconoscimento del contributo previsto dal Conto Termico (DM 16 febbraio 2016)

IL CONTRIBUTO REGIONALE sarà concesso ad integrazione del contributo riconosciuto dal Conto Termico in modo da raggiungere, per i cittadini e le Onlus, la copertura dei costi ammissibili nella seguente misura:

- 70% per impianti con emissioni di polveri sottili maggiori a 15 PP e fino a 20 PP;
- 85% per impianti con emissioni di polveri sottili maggiori 10 PP fino a 15 PP;
- 95% per impianti con emissioni di polveri sottili minori o uguali a 10 PP

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

